

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Denominazione

E costituita la società per azioni denominata "Azienda Servizi Municipali Rieti Spa" o, in forma abbreviata, "ASM Rieti Spa".

Articolo 2 - Sede

La società ha sede legale in Rieti.

L'istituzione, il trasferimento o la soppressione di sedi secondarie, sia in Italia che all'estero, è riservata alla competenza esclusiva dell'assemblea straordinaria.

Articolo 3 - Durata

La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

OGGETTO

Articolo 4 - Oggetto Sociale

La società svolge la seguente attività:

La società ha per oggetto:

- a) la gestione, anche in forma differenziata, dell'intero ciclo dei rifiuti, così come identificati nelle loro diverse tipologie, articolazioni e definizioni dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale e nel rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo in materia; la gestione di tutte le attività di recupero, nobilitazione, valorizzazione, riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti, così come identificati dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, inclusa ogni possibile iniziativa di carattere industriale e/o commerciale inerente a tale gestione;
- b) l'acquisizione, la progettazione, la realizzazione e la gestione in ogni sua fase di impianti industriali di trattamento e smaltimento di rifiuti, nessuna tipologia tecnologica esclusa;
- c) l'impianto e la gestione dell'intero ciclo dell'acqua, produzione e distribuzione, raccolta nelle fognature e depurazione dell'acqua per usi multipli, per la progettazione e costruzione di nuovi impianti, per il controllo, trattamento e difesa delle risorse idriche, dall'emungimento al rilascio nel territorio degli enti locali associati/ convenzionati;
- d) la promozione, produzione, distribuzione, vendita e gestione dell'energia e delle reti connesse, indipendentemente dalle fonti di produzione, in osservanza della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia;
- e) l'esercizio di ogni altra attività di gestione di servizi, impianti ed infrastrutture di pubblica utilità o di interesse pubblico rientrante nei fini istituzionali degli enti locali;
- f) l'esercizio dei servizi di farmacie;
- g) l'esercizio del servizio di trasporto persone nelle forme consentite dalla legge, nonchè ogni altra attività di trasporto e di distribuzione;

h) la produzione, la gestione del gas e dell'intero ciclo delle risorse energetiche comprese le attività di cogenerazione e di teleriscaldamento;

i) la gestione e la distribuzione e commercializzazione di attività comunque connesse alle telecomunicazioni, anche tramite l'eventuale costruzione di una rete formata da una dorsale ad alta velocità e da una rete di accesso primario e secondario in grado di raggiungere i punti nevralgici della città e le singole utenze;

l) attività e servizi connessi alla manutenzione di veicoli, automezzi e attrezzature anche per conto terzi;

m) vendita degli spazi pubblicitari.

La società potrà realizzare e gestire tali attività direttamente, "per conto", in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma, potendo altresì effettuare detta attività a seguito di richieste di terzi, siano essi enti pubblici o privati, anche non soci. I servizi di cui alle precedenti lett: a); l); m) dovranno essere gestite direttamente dall'ASM Rieti o da sue società controllate.

Nei limiti in cui ciò è consentito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, la società può compiere tutte le operazioni che risultino necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, o che comunque risultino direttamente o indirettamente ad esso connesse, ivi compresi l'accensione di prestiti, anche con concessione di garanzie sulle entrate derivanti dalla gestione, e la prestazione di garanzie reali o personali a favore di terzi anche per impegni altrui; ed in particolare può investire il proprio patrimonio in attività strettamente funzionali all'esercizio dell'attività principale, in titoli emessi o garantiti dallo Stato o da altri enti pubblici, obbligazioni quotate e non quotate, altri titoli di debito emessi da banche o altri organismi finanziari, o altre attività finanziarie, in partecipazioni o interessenze in società, imprese, consorzi costituiti o costituendi o in altri enti aventi per oggetto statutario lo svolgimento della medesima attività o di attività ad essa connessa o strumentale.

Sono in ogni caso espressamente escluse le attività bancarie e finanziarie di cui al d.lgs. n.385/1993, al d.lgs. n.415/1996, al d.lgs. n.58/1998, ivi compresi i relativi provvedimenti d'attuazione; nonché, qualora difetti la relativa iscrizione o abilitazione, ogni ulteriore attività economica e/o professionale il cui esercizio sia riservato dalla legge a soggetti iscritti in appositi albi od elenchi e/o in possesso di particolari requisiti abilitanti.

TITOLO III

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Articolo 5 - Capitale sociale e azioni

Il capitale sociale è pari a Euro 2.800.000,00 (duemilioniottocentomila virgola zero zero) ed è suddiviso in n. 1.680.000,00 (unmilionesecicentottantamila virgola zero zero) azioni ordinarie di tipo "A", pari al 60% del capitale sociale,

e in n. 1.120.000 (unmilione-centoventimila) azioni ordinarie di tipo "B", pari al 40% del capitale sociale, tutte del valore nominale unitario di Euro 1 (uno) cadauna.

Il Comune di Rieti deterrà comunque la quota di maggioranza assoluta del capitale dell'ASM Rieti.

Le azioni di tipo "A" possono essere sottoscritte, acquistate o comunque possedute, quand'anche a titolo di pegno, di usufrutto o di altro diritto parziale di godimento o di garanzia, esclusivamente da enti pubblici o da altri soggetti con personalità giuridica di diritto pubblico. Le azioni di tipo "B" possono essere sottoscritte, acquistate o comunque possedute, anche a titolo di pegno, di usufrutto o di altro diritto parziale di godimento o di garanzia, da qualsiasi soggetto, pubblico o privato.

Le azioni sono tutte nominative e indivisibili e conferiscono uguali diritti. Tuttavia, qualora la legge lo consenta, ma limitatamente alle azioni di tipo "B", potranno essere emesse azioni al portatore, tanto in sede di aumento del capitale, quanto in sede di conversione delle azioni nominative. Le azioni al portatore così emesse potranno essere convertite in azioni nominative e viceversa, a richiesta dell'azionista. Le operazioni di conversione avverranno a spese dell'azionista richiedente. Con successive modificazioni statutarie potranno essere previste ulteriori categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi dell'articolo 2348, secondo comma, del codice civile, anch'esse distinte in azioni di tipo "A" e azioni di tipo "B", al fine di rispettare le proporzioni di cui al primo capoverso del presente articolo.

Articolo 6 - Aumento e riduzione del capitale

Il capitale può essere aumentato o ridotto, nel rispetto delle forme, delle condizioni e delle modalità stabilite dalla legge e comunque in modo tale che venga rispettata in ogni caso la proporzione tra le azioni di tipo "A" e quelle di tipo "B" così come prevista dal precedente articolo 5, primo comma.

A tal fine, in caso di aumento del capitale a pagamento, si potrà deliberare, ai sensi dell'articolo 2439, secondo comma, del codice civile, che in ipotesi di mancata integrale sottoscrizione del capitale, questo venga aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte. Tuttavia in tal caso nella deliberazione dovrà essere espressamente previsto che l'efficacia dell'aumento parziale è subordinata alla condizione che le sottoscrizioni raccolte rispettino la proporzione tra le azioni di tipo "A" e quelle di tipo "B", così come stabilita nel precedente articolo 5, primo comma.

Articolo 7 - Richiamo alle percentuali di capitale ancora dovute
I versamenti relativi alle percentuali di capitale ancora dovute in relazione a conferimenti in denaro, tanto in fase costitutiva quanto di aumento del capitale, sono richiesti dall'organo amministrativo quando lo ritenga opportuno, in una o più volte e nei termini e nei modi che reputi più convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorre l'interesse nella misura uguale al tasso ufficiale di sconto determinato dalla Banca d'Italia, fermo il disposto dell'art. 2344 del codice civile.

Articolo 8 - Versamenti dei soci in favore della società
I soci possono previa deliberazione dell'assemblea ordinaria, effettuare versamenti in favore della società, tanto in conto capitale quanto a titolo di finanziamento.

I versamenti eseguiti a qualsiasi titolo in proporzione alle rispettive quote di partecipazione sono improduttivi di interessi, anche ai fini di cui all'art. 43 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917.

I finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata possono essere effettuati in favore della società esclusivamente dai soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione pari almeno al due per cento del capitale sociale quale risulta dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Articolo 9 - Trasferimento delle azioni

Salvo il disposto di cui all'art. 5 del presente Statuto, il trasferimento delle azioni avviene nel rispetto dell'art. 10 comma 2 d.lgs. n. 175/2016.

In ogni caso le azioni trasferite a soggetto privato, in esito a procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 17, comma 1, d.lgs. n. 175/2016, dovranno essere da quest'ultimo obbligatoriamente ritrasferite, anche nel rispetto di quanto stabilito negli atti di gara e di affidamento, al socio pubblico maggioritario o al nuovo soggetto privato subentrante a seguito di nuova procedura, in esito alla risoluzione e/o cessazione del contratto di servizio; diversamente potrà essere deliberata dall'Assemblea l'esclusione del socio.

Le azioni non possono essere a nessun titolo trasferite a un soggetto che sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria al sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia ambientale. Qualora l'acquirente sia una persona giuridica, tali requisiti devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore generale, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti. Nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 5, il socio

che intenda trasferire ad altri soci o a terzi, a qualunque titolo, in tutto o in parte, le proprie azioni deve preventivamente offrirle in prelazione agli altri soci. A tal fine deve rivolgere una proposta irrevocabile agli altri soci, da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al consiglio di amministrazione, nella quale siano indicati il numero, la categoria e il tipo delle azioni che si intendono trasferire, il corrispettivo e le altre condizioni, giuridiche ed economiche, del trasferimento, nonché tutti i dati necessari a identificare il soggetto acquirente.

Il socio al quale è stata rivolta la prelazione ha facoltà di esercizio entro e non oltre i successivi 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Ove detto termine non fosse rispettato il socio si intende decaduto da tale facoltà.

Articolo 10 - Obbligazioni

L'emissione di obbligazioni, ai sensi dell'art.2410, 1° comma, è deliberata dall'assemblea straordinaria; per la redazione del verbale si applica il disposto del 2° comma dell'art.2410.

TITOLO IV

ASSEMBLEE

Articolo 11 - Convocazione e riunione

Le assemblee ordinarie e straordinarie e le eventuali assemblee speciali sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione del consiglio di amministrazione.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea ordinaria può essere convocata entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce in sede straordinaria ogni qual volta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla Legge.

L'assemblea sia straordinaria che ordinaria si riunisce ove ne facciano richiesta tanti soci che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale sociale, i quali peraltro dovranno indicare nella domanda gli argomenti da trattare, sempre che si tratti di materie per le quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposto.

L'assemblea è convocata nei modi stabiliti dall'art.2366 c.c. con espressa previsione anche di convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Nei casi di delibere assunte ai sensi dell'art.2366 comma 4 c.c., il Presidente dell'Assemblea è tenuto a dare comunicazione ad amministratori e membri dell'organo di controllo assenti, delle

deliberazioni adottate entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data dell'assemblea, mediante invio del relativo verbale a mezzo di raccomandata A.R.

Articolo 12 - Intervento

Per l'intervento all'assemblea è richiesto, anche per le azioni nominative, il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione, qualora emesse, presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione entro cinque giorni dalla data fissata per l'assemblea.

Il diritto di intervento in assemblea è riconosciuto a coloro che siano iscritti al Libro Soci da almeno 3 (tre) giorni antecedenti la data dell'assemblea, ovvero a coloro che si dimostrino possessori di azioni attributive del diritto di voto.

Articolo 13 - Rappresentanza

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto dispone l'art.2372 del codice civile. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in generale del diritto di intervento in assemblea.

Per le azioni di tipo "A" non può essere conferita delega in favore di soci titolari di azioni di tipo "B".

Articolo 14 - Presidenza

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, o, in sua assenza o impedimento, dal vice presidente, se nominato. In difetto, l'assemblea è presieduta da persona designata dagli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dal presidente, salvo diversa decisione dell'assemblea.

Articolo 15 - Competenza - Competenze e quorum deliberativi

L'assemblea, in sede ordinaria o straordinaria, delibera su tutti gli oggetti attribuiti alla sua competenza e secondo le maggioranze e le modalità stabilite dalla legge.

Le operazioni di:

- a) cessione o dismissione di partecipazione in società controllate o collegate, ogni qualvolta tali operazioni comportino, complessivamente ed anche se con provvedimenti successivi adottati nel corso degli ultimi dodici mesi, l'alienazione di quote superiori al 20% (venti per cento);
- b) acquisto e alienazione di partecipazioni di valore superiore al 3% (tre per cento) del valore contabile del patrimonio risultante dall'ultimo bilancio approvato dell'ASM Rieti SpA; debbono essere preventivamente autorizzate dall'assemblea ordinaria dei soci.

Articolo 16 - Verbalizzazione

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale

sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 17 - Organo Amministrativo

La società è amministrata da un Amministratore Unico o, qualora disposto dall'Assemblea dei Soci, previa adozione di delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, da un Consiglio di Amministrazione.

In tale ipotesi l'assemblea dei soci può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal Codice Civile.

La delibera, che motivatamente deroghi alla scelta di amministrazione mediante Amministratore Unico, è trasmessa alla Sezione della Corte dei Conti ed alla struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze competenti ai sensi del D.lgs. n. 175/2016.

I componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 11, comma 1, d.lgs. n. 175/2016 come modificato dal D.lgs. n. 100/2017, fatto salvo in ogni caso il disposto dell'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e dell'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135.

I componenti dell'organo amministrativo devono essere nominati tra i soggetti anche non soci, con documentata capacità tecnico giuridica economica nei settori di attività della Società.

Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n. 120.

La nomina di tanti amministratori che costituiscono la maggioranza degli amministratori è riservata, in base all'art. 2449 del codice civile ai soci di tipo "A", in quote proporzionali alla partecipazione posseduta.

I soci di tipo "A", come i soci di tipo "B", hanno la facoltà di procedere alla revoca degli amministratori, da essi reciprocamente nominati, ai sensi dell'art. 2449 c.c., nel qual caso il relativo atto diverrà efficace dalla data di ricevimento da parte della società.

Articolo 17 - Bis) - Inconferibilità e incompatibilità

Ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, gli amministratori della società non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o titolari di poteri di indirizzo e vigilanza.

Qualora siano dipendenti di società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa fissato dal comma 6 dell'art. 11 del D.lgs. 175/2016, come modificato dal D.lgs. n. 100/2017, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. L'applicazione della presente disposizione non può determinare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.

Gli amministratori della società che abbiano un rapporto di lavoro con la medesima società sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.

Articolo 18 - Durata in carica

Il Consiglio di Amministrazione in carica resta tale sino alla prima dismissione di quota parte del capitale sociale del Comune di Rieti in misura non inferiore al 15% (quindici per cento). Gli Amministratori restano in carica per il periodo stabilito nella deliberazione di nomina, che non potrà comunque essere superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio delle loro cariche; e gli amministratori sono rieleggibili.

Articolo 19 - Presidenza

L'Assemblea elegge il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, da considerarsi esclusivamente quale sostituto del Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, senza dare titolo a compensi aggiuntivi.

Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un segretario, che potrà essere scelto anche al di fuori dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20 - Convocazione e riunioni

Il consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente, o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, lo ritengano necessario o opportuno.

Il consiglio di amministrazione deve in ogni caso essere convocato quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti in carica per deliberare su uno specifico argomento da essi ritenuto di particolare rilievo, attinente alla gestione, che deve essere indicato nella richiesta stessa, anche su richiesta della maggioranza del Collegio Sindacale.

La convocazione viene effettuata con avviso da spedire a ciascun amministratore ed a ciascun componente effettivo del collegio sindacale almeno sette giorni prima della data prevista per la riunione e nei casi di urgenza almeno due giorni prima.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione in grado di garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

In mancanza delle formalità suddette, il consiglio di amministrazione è comunque regolarmente costituito qualora intervengano tutti gli amministratori e i componenti il collegio sindacale.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente ed in sua assenza dal vice presidente, se nominato. In assenza anche di quest'ultimo, le riunioni sono presiedute da un consigliere designato dal consiglio medesimo o, in assenza di tale designazione, dal consigliere più anziano di età.

Articolo 21 - Quorum costitutivi e deliberativi

Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Non è consentito agli amministratori di farsi rappresentare. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 22 - Verbalizzazione

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni tenuto a norma di legge, vengono sottoscritti dal presidente dell'adunanza e controfirmati dal segretario.

Articolo 23 - Poteri dell'organo amministrativo e delega di poteri
L'organo amministrativo è investito, a norma dell'art. 2380 bis del codice civile, dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga necessari o opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi quelli che la legge o lo statuto tassativamente riservano all'assemblea. L'organo amministrativo, ove costituito nelle forme del Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., attribuisce deleghe di gestione a un solo amministratore, di nomina da parte del socio di tipo "B", salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, di nomina da parte del socio di tipo "A", ove preventivamente autorizzata dall'assemblea; resta esclusa dalla facoltà di delega la politica generale degli investimenti e dei prezzi, le convenzioni, gli accordi con enti locali e loro associazioni per l'erogazione dei servizi oggetto della società, nonché ogni altro potere non delegabile per legge e per statuto. L'organo amministrativo e/o l'amministratore delegato e/o il Presidente, nell'ambito delle proprie attribuzioni secondo quanto sopra specificato, potranno nominare un direttore generale e procuratori generali della società, nonché procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, fissandone i

poteri e le retribuzioni, fermo restando che ai componenti del Consiglio di Amministrazione non possono essere attribuiti compensi aggiuntivi per tali funzioni.

Articolo 24 - Rappresentanza legale

La rappresentanza legale della società di fronte a terzi ed a qualunque autorità giudiziaria, amministrativa e tributaria spetta al presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente, se nominato. Ai direttori o ai procuratori nominati ai sensi del precedente articolo 23 possono essere altresì conferiti poteri, generali o speciali, di rappresentanza, ma limitatamente all'ambito delle attribuzioni o delle mansioni ad essi assegnate.

Articolo 25 - Compensi

All'Amministratore Unico od ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Per lo svolgimento delle funzioni vicarie di Vice Presidente non sono previsti compensi aggiuntivi.

La remunerazione dell'organo amministrativo sarà stabilita dall'organo medesimo, nel rispetto della normativa vigente in materia, con particolare riferimento all'art. 11, commi 6 e 7 del D.lgs. n. 175/2016, come modificato dal D.lgs. n. 100/2017, sentito il parere vincolante dell'organo di controllo.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato, agli amministratori.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 26 - Nomina e composizione

Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) sindaci effettivi e di 2 (due) supplenti, nominati dall'assemblea, la quale attribuisce pure ad un sindaco effettivo la qualifica di Presidente.

Il Collegio Sindacale è composto ai sensi dell'art. 2397 c.c. I Sindaci durano in carica per 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I componenti del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 11, comma 1, D.lgs. n. 175/2016, fatto salvo in ogni caso il disposto dell'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e dell'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135.

Articolo 27 - Compensi

I compensi dei Sindaci sono determinati dall'assemblea ordinaria all'atto della loro nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio, nei limiti di quanto previsto dall'art. 11, commi 6 e

7, del D.lgs. n. 175/2016 come modificato dal D.lgs. n. 100/2017. E' fatto divieto di corrispondere ai componenti dell'organo di controllo gettoni di presenza e di corrispondere trattamenti di fine mandato.

TITOLO VII

CONTROLLO CONTABILE

Articolo 28 - Esercizio

Il controllo contabile dovrà essere esercitato da un Revisore contabile o da una Società di revisione, i quali dovranno possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di cui all'art. 11, comma 1, D.lgs. n. 175/2016, fatto salvo in ogni caso il disposto dell'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e dell'articolo 5 comma 9 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135.

Si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2409 - quinquies e l'incarico ha la durata prevista dall'art. 2409 - quater 2° comma.

Articolo 29 - Compensi

Il compenso spettante per il controllo contabile è determinato dall'assemblea ordinaria secondo quanto stabilito dall'art. 27 del presente Statuto.

Articolo 29 - bis - Divieto di istituzione di organi diversi

Comitati consultivi

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

La costituzione di Comitati con funzioni consultive o di proposta è possibile nei soli casi espressamente previsti dalla legge. Per il caso di costituzione di comitati consultivi, non può comunque essere riconosciuta dai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30% (trenta per cento) del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale ed all'entità dell'impegno richiesto.

TITOLO VIII

PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE.

Articolo 30 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare
L'assemblea straordinaria dei soci può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art.2447-bis del codice civile.

TITOLO IX

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Articolo 31 - Esercizio sociale e utili

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio

sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Gli utili di esercizio, dopo l'assegnazione a riserva legale del cinque per cento nei modi e nei termini di cui all'art. 2430 del codice civile, sono accantonati a riserva o distribuiti ai soci, secondo quanto deliberato dall'assemblea e nel rispetto di ogni ulteriore disposizione di legge applicabile.

Articolo 32 - Acconti dividendo

Il consiglio di amministrazione potrà, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo, sempreché ricorrano le condizioni e comunque nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2433-bis del codice civile e delle ulteriori disposizioni normative eventualmente applicabili.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 33 - Cause di scioglimento

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

Articolo 34 - Modalità della liquidazione e poteri dei liquidatori

In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità e i criteri di svolgimento della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

TITOLO XI

Articolo 35 - Foro competente

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente il Foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

TITOLO XII

NORME FINALI

Articolo 36 - Legge applicabile

Al presente statuto si applica la legge italiana.